



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI  
DELLA POLIZIA IN STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

N.300/A/1/32752/111/84/2/14

Roma, 5 maggio 2004

**OGGETTO:** Riconoscimento delle patenti di guida austriache.

- ALLA SEZIONE COMMERCIALE  
DELL'AMBASCIATA D'AUSTRIA  
Via Emanuele Filiberto, 3

35122 PADOVA

Si fa riferimento alla cortese nota del 30.4.2004, con la quale sono state chieste delucidazioni circa l'applicabilità anche alle patenti rilasciate dalle autorità austriache delle limitazioni previste dall'articolo 115 del codice della strada italiano in tema di età massima per la conduzione di veicoli commerciali.

Al riguardo si chiarisce che i limiti di utilizzo delle patenti di guida rilasciate dai Paesi dell'Unione Europea sono fissati da direttive europee (Direttiva del Consiglio n.91/439/CEE, e Direttiva del Consiglio n.2000/56/CEE, entrambe già recepite in Italia), che prevedono condizioni di età minima per il rilascio della patente e per la conduzione di particolari categorie di veicoli, e non anche età massime in relazione ai tipi di veicoli.

Pertanto il richiamato articolo 115 contiene prescrizioni e sanzioni relative alle età minime per la conduzione dei veicoli a motore, che sono applicabili a tutti i titolari di patente di guida rilasciata da un paese dell'Unione, mentre le prescrizioni e le sanzioni relative alle età massime (65 anni per il titolare di patente C alla guida di veicoli complessi di peso superiore a 20 t., 60 anni elevabili a 65 per i conducenti di autobus) sono applicabili solo ai titolari di patente rilasciata in Italia.

Sul punto è stato acquisito il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Mazzilli